

**TRIBUNALE DI AREZZO**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO IN RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE**

**ex 414 c.p.c. con istanza cautelare ex 700 c.p.c. e**

**istanza di notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art.151 c.p.c.**

Nell'interesse della Sig.ra **CONTE PASQUALINA** (C.F.: CNTPQL77P55D708S) nata a Formia (LT) il 15/09/1977 e residente in Mondragone (CE) al Viale Margherita, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'**Avv. Stefano La Marca** (Cf. LMRSFN82T01B963I) e dall'**Avv. Tiziana Pascarella**, (Cf. PSCTZN85S53H834L) e con gli stessi elettivamente domiciliata presso la Segreteria dell'Ecc.mo Tribunale adito.

I sottoscritti professionisti, dichiarano di volere ricevere ogni comunicazione attinente al presente giudizio alla pec: [stefano.lamarca@avvocatismcv.it](mailto:stefano.lamarca@avvocatismcv.it) [avv.tizianapascarella@pec.it](mailto:avv.tizianapascarella@pec.it) e/o al telefax 0823 464629,

ricorrente

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo**, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;
- **Sig.ra Diana Annamaria**, non costituita in giudizio;
- **Tutti i soggetti ricoprenti posizioni utili nella graduatoria provinciale supplenze (GPS)** valevole per la provincia di Arezzo, biennio 2020/2021 e 2021/2022, formata secondo l'ordine del punteggio finale riportato dai candidati, in relazione allo scrutinio dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, che per effetto della corretta attribuzione di ulteriori 48 punti per un totale di 59 punti alla dott.ssa Conte Pasqualina, a termini di bando, si troverebbero ad essere interessati.

resistenti

**PREMESSO CHE**



- 1) L'odierna ricorrente, per il tramite degli scriventi difensori, proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Firenze, contro MIUR, USR per la Toscana, USR per la Toscana - Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo, nonché tutti i docenti ricoprenti posizioni utili nella graduatoria provinciale supplenze (GPS) valevole per la provincia di Arezzo, biennio 2020/2021 e 2021/2022, formata secondo l'ordine del punteggio finale riportato dai candidati, in relazione allo scrutinio dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, che per effetto della corretta attribuzione di ulteriori 48 punti per un totale di 59 punti alla dott.ssa Conte Pasqualina, a termini di bando, si troverebbero ad essere interessati;
- 2) Il procedimento veniva iscritto a ruolo, rubricato con R.G. n. 1213/2020 ed assegnato alla cognizione della Sezione I<sup>a</sup>;
- 3) All'atto dell'iscrizione a ruolo si formulava istanza di notifica per pubblici proclami, che il TAR autorizzava con Decreto Presidenziale n. 673/2020 del 27.11.2020;
- 4) In data 07.12.2020, si procedeva alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito del MIUR e dell'USR per la Toscana - Ambito Territoriale di Arezzo, nonché, in data 11.12.2020 sul sito dell'USR per la Toscana;
- 5) Si costituivano in giudizio l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana-Ambito Territoriale di Arezzo, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4, sollevando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in luogo di quello ordinario;
- 6) All'udienza del 16.12.2020, udite le parti, il T.A.R. Firenze con Sentenza breve n. 1678/2020, depositata in pari data, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O. in funzione di Giudice del lavoro;
- 7) Con il medesimo provvedimento assegnava alla ricorrente il termine di riassunzione innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;

Si impone, quindi, per rito e per migliore intelligenza della vicenda la TRASCRIZIONE DEL RICORSO ORIGINARIO

\*\*\*\*\*



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELLA TOSCANA - FIRENZE**

**RICORSO**

*Nell'interesse della dott.ssa **CONTE PASQUALINA** (C.F.: CNTPQL77P55D708S) nata a Formia (LT) il 15/09/1977 e residente in Mondragone (CE) al Viale Margherita, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su supporto cartaceo ed apposta in calce al presente atto ex art. 8, comma 3 lett. b) del D.P.C.M. 16.2.16 n. 40, congiuntamente e disgiuntamente, dall'**Avv. Stefano La Marca** (Cf. LMRSFN82T01B963I) e dall'**Avv. Tiziana Pascarella**, (Cf. PSCTZN85S53H834L) e con gli stessi elettivamente domiciliata presso la Segreteria dell'Ecc.mo TAR adito.*

*I sottoscritti professionisti, dichiarano di volere ricevere ogni comunicazione attinente al presente giudizio alla pec: [stefano.lamarca@avvocatismcv.it](mailto:stefano.lamarca@avvocatismcv.it) [avv.tizianapascarella@pec.it](mailto:avv.tizianapascarella@pec.it) e/o al telefax 0823 464629,*

**CONTRO**

- *il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;*
- *l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;*
- *l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo**, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentando e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;*

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,**

- *del decreto Prot. n. AOODRTO R. 0000500 del 01/09/2020 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo - quale articolazione periferica del M.I.U.R. – con il quale, all'esito del definitivo espletamento delle “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124, di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” per la formazione della graduatoria provinciale supplenze (GPS) valevole per la provincia di Arezzo, biennio 2020/2021 e 2021/2022, formata secondo l'ordine del punteggio finale riportato dai candidati, in relazione allo scrutinio dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, risulta attribuito alla dott.ssa Conte Pasqualina, a termini di bando, un punteggio deteriore rispetto a quello che avrebbe dovuto esserle assegnato;*



- *se ed in quanto lesivo del silenzio diniego formatosi sull'istanza di reclamo formulata in data 02.09.2020 dalla dott.ssa Conte Pasqualina e successiva integrazione del 07.09.2020, teso alla rettifica del punteggio assegnatole nella graduatoria provinciale supplenze (GPS) valevole per la provincia di Arezzo per ulteriori punti 48 e quindi per complessivi punti 59 in luogo degli 11 illegittimamente attribuiti;*
- *di ogni altro provvedimento preordinato, consequenziale e/o connesso con quelli che precedono, in ogni caso lesivo degli interessi del ricorrente tra cui, in particolare e per quanto di ragione, i verbali numeri e data sconosciuti con i quali la Commissione di concorso ovvero la sua articolazione interna ha provveduto, in sede di valutazione dei titoli di servizio della ricorrente, ad un'erronea e deteriore attribuzione dei relativi punteggi finali;*
- *con accertamento e declaratoria dell'interesse della ricorrente a vedersi attribuiti, previa rettifica del punteggio, gli ulteriori 48 punti (per un totale di 59 punti) rispetto a quelli illegittimamente riconosciutigli in sede di pubblicazione di graduatoria (totale 11), in ragione dell'omessa e/o carente valutazione dei titoli posseduti e dichiarati in sede di domanda di partecipazione.*

#### **NONCHÈ**

- *per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.*

#### **FATTO**

1. *La ricorrente, dott.ssa Conte Pasqualina, ha partecipato al concorso per titoli per l'inserimento nelle GPS per la Scuola dell'Infanzia posto comune AAAA per la provincia di Arezzo.*
2. *All'esito dell'espletamento della procedura di valutazione dei titoli dichiarati da ciascun candidato, in data 01.09.2020, con decreto Prot. n. AOODRTO R. 0000500 del 01/09/2020 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo - quale articolazione periferica del M.I.U.R., è stata pubblicata la graduatoria provinciale supplenze (GPS) valevole per la provincia di Arezzo, biennio 2020/2021 e 2021/2022.*
3. *Ed invero, a seguito della pubblicazione della citata graduatoria la ricorrente ha appurato che, del tutto illegittimamente, non le sono state riconosciuti pienamente i punteggi alla stessa*



*spettanti secondo quanto sancito dai parametri di cui alla tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso.*

- 4. Difatti, l'istante ha ottenuto punti 11 per il titolo di accesso e 0 punti per i titoli di servizio prodotti (pur avendo svolto ben 4 anni di servizio statale) che, secondo quanto prescritto dalla lex specialis di concorso, le avrebbero dovuto garantire il diritto all'assegnazione di ulteriori punti 48 mentre, al contrario, le sono stati assegnati al riguardo punti 0, per un totale di soli 11 punti in luogo dei 59 legittimamente spettanti, collocandosi alla posizione 777 della relativa Graduatoria.*
- 5. La ricorrente, in data 24/07/2020, inviando la domanda, come previsto dalla relativa Ordinanza Ministeriale, mediante la piattaforma Istante Online, a cui veniva assegnato il numero ID: m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1066226.24-07-2020, aveva provveduto correttamente ad indicare il proprio titolo di accesso e i titoli di servizio relativi a n. 4 anni prestati in scuole statali della provincia di Arezzo ( 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20) importandoli direttamente dal Sistema, e n. 20 Istituzioni scolastiche per le supplenze brevi. Successivamente, in data 27/07/2020, accortasi di un errore relativo alla sola votazione del diploma di Scuola Magistrale, aveva provveduto a rettificare la SOLA votazione del titolo di accesso e, dopo aver verificato che tutte le sezioni fossero rimaste compilate, aveva provveduto ad inoltrare nuovamente la domanda cui era stato assegnato un nuovo numero ID: m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1193038.27-07-2020.*
- 6. Pubblicata la graduatoria e confrontando le domande inviate, la sottoscritta constatava che pur avendo, in data 27/07/2020, provveduto a rettificare la SOLA votazione del titolo di accesso, erano “spariti” dalla graduatoria definitiva, pubblicata in data 1.9.2020, i titoli di servizio già inseriti precedentemente (in data 24/07/2020) e importati direttamente dal Sistema, nonché l'indicazione delle scuole per le supplenze brevi, mentre erano regolarmente rimaste inserite le dichiarazioni ed i titoli di preferenza.*
- 7. Di conseguenza, la ricorrente, in data 02.09.2020, formulava articolato e documentato reclamo, integrato con nota del 07.09.2020 relativamente alla graduatoria provinciale supplenze (GPS) valevole per la provincia di Arezzo e chiedendo “la rettifica in autotutela da parte di Codesto Ufficio della propria posizione, valutando il punteggio derivante dal servizio statale regolarmente svolto e risultante al sistema Istanze online perché già caricati dalla*



*Pubblica amministrazione e di conseguenza aggiungendo punti 48, nonché l'indicazione delle scuole già regolarmente effettuata in prima istanza".*

8. *Le suddette istanze sono rimaste del tutto inevasse e, per l'effetto, la ricorrente è rimasta all'oscuro delle ragioni logico giuridiche in virtù delle quale le sono stati illegittimamente assegnati punti 11 anziché 59 considerando i titoli dalla stessa puntualmente presentati e dichiarati.*
9. *Tanto esposto, l'odierna ricorrente, ut supra rapp.ta e difesa, chiede l'annullamento e/o la riforma degli atti impugnati, per i motivi qui di seguito rappresentati ed esposti in*

### **DIRITTO**

1. ***VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER L'ISTITUZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE SUPPLENZE (GPS) VALEVOLE PER LA PROVINCIA DI AREZZO, BIENNIO 2020/2021 E 2021/2022 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – OMESSA E/O CARENTE VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI E DICHIARATI DALLA DOTT.SSA CONTE PASQUALINA IN SEDE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO – ECCESSO DI POTERE — SVIAMENTO - TRAVISAMENTO DEI FATTI —DIFETTO DEI PRESUPPOSTI LEGALI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE.***

*La contestata graduatoria è affetta da gravi vizi di legittimità, impedendo all'odierna ricorrente in quanto avente diritto, di comprendere il percorso logico-giuridico che ha portato l'intimata Amministrazione alla mancata attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio dalla stesa posseduti e dichiarati.*

*Ed invero, come esposto in narrativa, pubblicata la graduatoria in data 01.09.2020, la ricorrente vedendosi attribuire solo punti 11 in luogo dei 59 che alla stessa avrebbero dovuto attribuirsi secondo le disposizioni della lex specialis, provvedeva a confrontare le domande inviate e constatava che in data 27/07/2020 pur avendo provveduto a rettificare la SOLA votazione del titolo di accesso, erano spariti i titoli di servizio già inseriti precedentemente (in data 24/07/2020) e*





*importati direttamente dal Sistema, nonché l'indicazione delle scuole per le supplenze brevi, mentre erano regolarmente rimaste inserite le dichiarazioni ed i titoli di preferenza.*

*Nello specifico, in data 24/07/2020, inviando la domanda, come previsto dalla relativa Ordinanza Ministeriale, mediante la piattaforma Istante Online, a cui veniva assegnato il numero ID: m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1066226.24-07-2020, aveva provveduto correttamente ad indicare il proprio titolo di accesso e i titoli di servizio relativi a n. 4 anni prestati in scuole statali della provincia di Arezzo ( 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20) importandoli direttamente dal Sistema e n. 20 Istituzioni scolastiche per le supplenze brevi.*

*Successivamente, in data 27/07/2020, accortasi di un errore relativo alla sola votazione del diploma di Scuola Magistrale, aveva provveduto a rettificare la SOLA votazione del titolo di accesso e, dopo aver verificato che tutte le sezioni fossero rimaste compilate, aveva provveduto ad inoltrare nuovamente la domanda cui era stato assegnato un nuovo numero ID: m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1193038.27-07-2020.*

*Altresì, nel file Pdf della domanda inoltrata in data 27/09/2020, pur essendo spariti i titoli di servizio, nella sezione delle “Preferenze” era presente la preferenza 17 “aver lavorato alle dipendenze del MIUR per non meno di un anno” a dimostrazione del fatto che la sottoscritta era titolare di tale preferenza, avendo lavorato alle dipendenze del MIUR ed avendo regolarmente importato ed inserito i titoli dei servizi prestati nelle scuole Statali, dimostrando in tal senso la volontà di vedersi legittimante riconosciuto il servizio prestato.*

*Pertanto la ricorrente, in data 02.09.2020, presentava motivata istanza di riesame agli atti che, del tutto illegittimamente, non è stata mai concessa dalla resistente amministrazione e, per l'effetto, risulta impossibile comprendere e ricostruire il percorso logico che hanno condotto la Commissione alla mancata attribuzione di punti 48 relativamente ai titoli di servizio.*

*Ad ogni buon conto dall'analisi delle istanze partecipative, delle preferenze ivi indicate e dei titoli inseriti è evidente che l'assenza dell'elenco dei titoli posseduti nella domanda del 27.07.2020 ed il conseguente mancato riconoscimento del punteggio relativo ai titoli di servizio è da attribuire unicamente a malfunzionamenti del Sistema, giacché in data 27.07.2020, all'atto della modifica della domanda, la ricorrente ha riscontrato numerosi problemi di malfunzionamento di tal che la sparizione dei servizi e delle Istituzioni Scolastiche va imputata esclusivamente ad un errore di Sistema e a malfunzionamenti del servizio durante l'inoltro della domanda.*



*A tal uopo come sancito di recente dal T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, con sent. n. 7406 del 01/07/2020, a fronte di malfunzionamenti del sistema informatico applicato alla procedura di concorso deve essere consentito il ricorso al c.d. soccorso istruttorio. Nello specifico il Tar adito ha sancito che: “è manifestamente irragionevole, ingiusto e irrazionale un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche; pro futuro e in un'ottica conformativa del potere, l'Amministrazione deve predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda. Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6, d.l. n. 241/1990 e dall'obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico.”*

*Ne discende, pertanto, la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad una procedura quale quella in esame, che, a causa di meri errori del sistema informatico prescelto per l'inoltro della domanda, giunga ad esercitare impersonalmente un'attività amministrativa sostanziale, disponendo pertanto la mancata attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio regolarmente posseduti e tra l'altro trattandosi di servizio statale regolarmente svolto presso il MIUR, già risultante al sistema Istanze online perché già caricati dalla Pubblica amministrazione.*

*Ebbene, considerato che nella domanda era stata comunque indicato di aver lavorato alle dipendenze del MIUR, l'Amministrazione resistente, una volta avvedutasi delle eventuali irregolarità - di carattere meramente formale e quindi riconducibile al sistema informatico - avrebbe dovuto provvedere a chiedere chiarimenti e/o comunque garantire il soccorso istruttorio prescritto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/90 nella parte in cui prevede che il responsabile del procedimento “accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.*





***L'eventuale soccorso istruttorio non avrebbe nemmeno leso il principio della par condicio, non trattandosi di dichiarazione essenziali ai fini dell'ammissione e comunque afferenti all'inserimento di titoli successivi all'inoltro della domanda di partecipazione, bensì immanenti e precedentemente posseduti rispetto all'invio delle relative domande.***

*Altresì, il medesimo soccorso istruttorio avrebbe dovuto essere concesso anche laddove si fosse trattato di un mero errore materiale compiuto all'atto della compilazione della domanda tale, da consentire il ricorso all'errore scusabile.*

*Ed invero, sul punto il TAR Campania Napoli, Sez. V con sent. n. 1000 del 03/03/2020 ha di recente affermato che “è necessario che si tratti della rettifica o integrazione di una dichiarazione comunque resa, relativa ad un titolo già conseguito, così risolvendosi in una precisazione che non altera la par condicio fra i concorrenti e la legalità della procedura, avendo ad oggetto un fatto meramente integrativo di una situazione sostanzialmente già verificatesi ed acquisita. Ciò affinché non venga violato il citato principio di par condicio e resi inoperanti i canoni generali di correttezza ed autoresponsabilità che presiedono alla partecipazione a procedure di carattere selettivo” (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, sentenze 28 luglio 2015, n. 3705 e 15 ottobre 2015, n. 4768). In definitiva “...il “soccorso istruttorio” sovviene quando la P.A. ha la disponibilità di intervenire su elementi e dati comunque forniti anche parzialmente e non invece quando non c'è alcunché su cui intervenire ab initio...” (Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2014, n. 4543)” (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58)”, altresì proseguendo afferma che “ricorrendo, in sostanza, un evidente errore materiale nella fase finale della compilazione della domanda, comunque trasmessa in modalità telematica, firmata nel fac-simile e carente di dichiarazioni non essenziali ai fini dell'ammissione se non addirittura già rese in altre parti della medesima domanda quale premessa (“consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto decreto”), avrebbe dovuto essere concesso il beneficio dell'errore scusabile.”*

*Ebbene nel caso de quo, avendo indicato di aver comunque lavorato alle dipende del MIUR e considerando che nel file pdf della domanda inoltrata in data 27.07.2020 pur essendo spariti i titoli di servizio, nella sezione referenze era presente la preferenza 17 relativa ad “aver lavorato alle dipendenze del MIUR per non meno di un anno” è evidente non solo il malfunzionamento del Sistema, ma anche eventualmente la presenza di un possibile mero errore materiale nella*



*compilazione della domanda che ben avrebbe potuto essere colmato con il soccorso istruttorio senza eludere il principio della par condicio.*

**Alla luce di quanto precede non potevano che essere attribuiti gli ulteriori 48 punti ai titoli di servizio presentati dalla ricorrente rispetto, invece, ai soli 11 punti illegittimamente assegnati e, per l'effetto, la dott.ssa Pasqualina Conte deve essere collocata nell'impugnata graduatoria con il corretto e complessivo punteggio paria a 59.**

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

*Ai sensi degli artt. 46 e 65 del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010 si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi, voglia depositare tutti gli atti del procedimento, con ordine da parte del Collegio in caso di mancata ottemperanza e con riserva di motivi aggiunti.*

### **ISTANZA CAUTELARE**

*Il fumus emerge da quanto dedotto in ricorso.*

*Il pregiudizio grave e irreparabile si sostanzia nel fatto che dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati scaturiscono ripercussioni negative anche sulla sfera professionale della docente.*

*Invero, a seguito della decurtazione di rilevante punteggio la stessa è stata collocata in una posizione deteriore in graduatoria rispetto a quella legittimamente spettante, con irrimediabile compressione delle proprie aspettative occupazionali ed inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti della vita professionale della stessa, diretti ad interferire negativamente nella vita quotidiana e nelle molteplici espressioni della sua attività lavorativa.*

*Nella fattispecie in esame, quindi, il danno consiste sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dalla lavoratrice, sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, inteso come mancata possibilità di acquisire una maggiore capacità ed esperienza professionale, oltre a ripercuotersi negativamente anche sull'ordinaria vita della ricorrente.*

*Deprivazione, per giunta, difficilmente e non pienamente ristorabile, atteso che la mancata possibilità di acquisire nuove ed ulteriori esperienze professionali (non solo, dunque, la relativa retribuzione) non è altrimenti risarcibile inficiando, soprattutto e in special modo, la futura carriera lavorativa del ricorrente, impedendo, infine, alla stessa P.A. di poter avvalersi di una legittima graduatoria cui attingere tra i più capaci e meritevoli!*



***P.Q.M.***

*Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, contrariis reiectis, previa sospensione degli atti impugnati, accogliere il presente ricorso, con ogni conseguenza di legge.*

*Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario per come determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014 e smi.*

***avv. Tiziana Pascarella***

***avv. Stefano La Marca***

***DICHIARAZIONE DI VALORE EX ART. 14 D.P.R. N. 115/2002***

*Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.*

***avv. Tiziana Pascarella***

***avv. Stefano La Marca***

\*\*\*\*\*

È precipuo interesse della ricorrente vedere pronunciato nel merito dal Giudice ritenuto competente l'accoglimento della propria domanda originariamente posta per le ragioni innanzi esplicitate. Inoltre, a maggior conferma della fondatezza della domanda originariamente proposta dalla sig.ra Conte Pasqualina, si evidenzia oltre alla giurisprudenza già tutta enunciata nel sopra riportato ricorso, che qui abbiansi per ripetuta e trascritta, in circostanze analoghe, il **Tribunale di Foggia Sez. Lavoro, con Ordinanza n. 2/2021** nel giudizio avente ad oggetto il mancato riconoscimento del punteggio relativo ai titoli di servizio a seguito di mancato inserimento in sede di domanda ugualmente informatizzata, ha espressamente sancito che “*ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell’art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la Pubblica Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Ciò non pare porsi in contrasto con il principio di parità tra i partecipanti, perché nel caso in esame la ricorrente ha proposto la domanda, con modalità telematica, nei termini e possiede i requisiti richiesti. Con l’esercizio del predetto soccorso non si va pertanto a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a.*”

La medesima ordinanza, prosegue censurando le difese dell’Amministrazione giacché “*La affermazione di parte resistente secondo cui i titoli di servizio (certamente posseduti dalla*



*ricorrente) non sarebbero stati riconosciuti perché non indicati nella domanda di partecipazione e dunque non valutati dal sistema informatico è frutto di eccessivo formalismo, in ragione della immediata rilevabilità del possesso dei titoli di servizio di cui alle precedenti graduatorie e tenuto conto della immediata istanza di reclamo inoltrata dalla ricorrente, che ben avrebbe potuto essere oggetto di soccorso istruttorio.*

*In definitiva l'Amministrazione non ha svolto alcun controllo o verifica sulla documentazione presentata, come invece avrebbe dovuto, nemmeno a seguito della segnalazione fatta dalla ricorrente (cfr. doc. 9 ricorrente), né ha attivato il meccanismo di soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 della L. n. 241/1990, chiedendo alla candidata di rettificare le dichiarazioni erranee o incomplete rese per consentirle di riconoscere correttamente il punteggio attribuibile in ragione di quanto già riconosciuto con le precedenti graduatorie.*

*L'Amministrazione in virtù della richiamata disciplina di settore ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie anche rettificando i punti assegnati con il sistema informativo e deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241/1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti già in possesso e già conosciuti.*

*Un tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato, poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura, ma non fa venire meno il dovere dell'Amministrazione di svolgere un'attività istruttoria corretta e completa (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 09.02.2017, n. 144; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21.12.2016, n. 1418).*

*Peraltro, la ricorrente in sede di reclamo ha espressamente chiesto il riconoscimento del punteggio già in precedenza attribuito, fornendo all'Amministrazione tutti gli elementi utili per poter procedere alle necessarie verifiche e rettifiche.*”

Il Tribunale di Foggia, conclude dunque affermando che “*si ritiene dunque sussistente il fumus boni iuris, dal momento che la domanda appare semplicemente incompleta non avendo la ricorrente indicato tutti i servizi valutabili ma già conosciuti dalla Pubblica amministrazione e suscettibili di rettifica. Ne consegue che alla ricorrente in ragione del punteggio già posseduto e tenuto conto di quanto dichiarato con la domanda inoltrata devono essere assegnati come preteso 145 punti, secondo il calcolo indicato in ricorso ed incontestato, fermo restando che alcuna responsabilità è ascrivibile a parte resistente poiché l'erroneo computo del sistema informatico è dipeso solo ed*



*esclusivamente dalla domanda incompleta inoltrata dalla ricorrente e suscettibile di correzione solo in sede di rettifica”.*

Tanto esposto, può ragionevolmente concludersi che l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto concedere l’invocato soccorso istruttorio volto a riconoscere alla ricorrente gli ulteriori 48 punti relativamente ai titoli di servizio posseduti che, sommati agli 11 punti per titolo di accesso posseduti, le avrebbero consentito di ottenere il corretto e complessivo punteggio paria a 59.

Pertanto, oggi, riassumendo la causa, la ricorrente rivendica il proprio diritto al riconoscimento dei titoli di servizio posseduti e alla corretta collocazione in graduatoria.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso la Sig.ra Conte Pasqualina, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al TAR Toscana - Firenze, rubricato con R.G. n. 1213/2020, assegnato alla cognizione della I<sup>a</sup> sezione e definito con sentenza di rito n. 1678/2020, per l’effetto,

### **RICORRE IN RIASSUNZIONE**

all’Onorevole Tribunale di Arezzo, sezione Lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. affinché, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, ricorrendone i presupposti, *inaudita altera parte*, ovvero previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ed assunzione, se del caso, di sommarie informazioni e/o ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario, Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### **In via preliminare e cautelare:**

1) Accertare e dichiarare l’illegittimità del decreto Prot. n. AOODRTO R. 0000500 del 01/09/2020 a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo - quale articolazione periferica del M.I.U.R., nella parte in cui, relativamente alla graduatoria provinciale supplenze (GPS) per la Scuola dell’Infanzia posto comune AAAA valevole per la provincia di Arezzo nel biennio 2020/2021 e 2021/2022, attribuisce alla ricorrente Conte Pasqualina 11 punti in luogo dei 59 punti legittimamente alla stessa spettanti e, per l’effetto, sospendere, in via cautelare anche *inaudita altera parte*, l’efficacia della relativa graduatoria;



2) In subordine, laddove ritenesse di dover previamente instaurare il contraddittorio, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto Prot. n. AOODRTO R. 0000500 del 01/09/2020 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo - quale articolazione periferica del M.I.U.R., nella parte in cui, relativamente alla graduatoria provinciale supplenze (GPS) per la Scuola dell'Infanzia posto comune AAAA valevole per la provincia di Arezzo nel biennio 2020/2021 e 2021/2022, attribuisce alla ricorrente Conte Pasqualina un punteggio deteriore rispetto a quello effettivamente spettante (11 punti in luogo dei 59 punti) e, per l'effetto, sospenderne l'efficacia, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso, ordinando all'amministrazione resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente affinché alla stessa vengano attribuiti, previa rettifica del punteggio, ulteriori 48 punti (per un totale di 59 punti) rispetto a quelli illegittimamente riconosciutigli in sede di pubblicazione di graduatoria pari, invece, a soli punti 11;

**Nel merito:**

1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto Prot. n. AOODRTO R. 0000500 del 01/09/2020 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo - quale articolazione periferica del M.I.U.R., nella parte in cui, relativamente alla graduatoria provinciale supplenze (GPS) per la Scuola dell'Infanzia posto comune AAAA valevole per la provincia di Arezzo nel biennio 2020/2021 e 2021/2022, attribuisce alla ricorrente Conte Pasqualina un punteggio deteriore rispetto a quello effettivamente spettante, e, per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente di rivalutare la posizione della ricorrente affinché alla stessa vengano attribuiti, previa rettifica del punteggio, ulteriori 48 punti (per un totale di 59 punti) rispetto a quelli illegittimamente riconosciutigli in sede di pubblicazione di graduatoria (totale 11), con successiva assegnazione della corretta posizione in graduatoria in base al punteggio che effettivamente le spetta;

2) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione di spese a favore degli scriventi procuratori che se ne dichiarano anticipatari.

Con riserva di ulteriormente dedurre, precisare e produrre, nonché articolare i mezzi di prova nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Ai fini del contributo unificato, la presente lite non soggiace a versamento alcuno, in quanto, la ricorrente versa nelle condizioni di Legge per l'esenzione, come da autocertificazione allegata.





Sin da ora si produce la seguente documentazione:

1. Ricorso in riassunzione;
2. Decreto Prot. n. AOODRTO R. 0000500 del 01/09/2020 a firma del Direttore Generale;
3. Graduatorie provinciali supplenze Arezzo definitive;
4. Ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020. Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto;
5. Istanza di notifica per pubblici proclami;
6. Domanda m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1066226.24-07-2020;
7. Domanda m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1193038.27-07-2020;
8. Reclamo del 02.09.2020;
9. Integrazione reclamo del 07.09.2020;
10. Elenco Rapporti di Lavoro;
11. Sentenza breve n. 1678/2020 emessa dal TAR Firenze;
12. Ricorso originario.

*avv. Tiziana Pascarella*

*avv. Stefano La Marca*

### **ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti avv.ti Stefano La Marca e Tiziana Pascarella, in qualità di difensori costituiti della Sig.ra Conte Pasqualina in persona del legale rapp.te p.t nel ricorso proposto contro:

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;
- Sig.ra Diana Annamaria.

Considerato che le censure e le domande contenute nel presente ricorso interessano, rivestendo la qualifica di controinteressati, un gran numero di soggetti presenti nella graduatoria impugnata.



Di conseguenza, nella specie la formazione del contraddittorio mediante notifiche individuali è particolarmente complessa riguardando la controversia un gran numero di potenziali controinteressati agli atti del giudizio quanto meno in ordine a tutti i soggetti utilmente inclusi nella graduatoria impugnata in posizione superiore rispetto a quella della ricorrente.

Di tal che l'alto numero di soggetti coinvolti renderebbe di fatto impossibile l'esecuzione delle numerose notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto conto anche, della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori in questa sede, propongono formale

### **ISTANZA**

affinché l'On.le Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ex art. 151 c.p.c.

### **AUTORIZZI**

la notificazione del ricorso nei confronti dei docenti controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per Toscana e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) Nome della ricorrente ed indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) Indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come «Tutti i soggetti ricoprenti posizioni utili nella graduatoria provinciale supplenze (GPS) valevole per la provincia di Arezzo, biennio 2020/2021 e 2021/2022, formata secondo l'ordine del punteggio finale riportato dai candidati, in relazione allo scrutinio dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, che per effetto della corretta attribuzione di ulteriori 48 punti per un totale di 59 punti alla dott.ssa Conte Pasqualina, a termini di bando, si troverebbero ad essere interessati»;
- d) Testo integrale del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza.

Con osservanza.

*avv. Tiziana Pascarella*

*avv. Stefano La Marca*

